



Parrocchia

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA TUTELA DELLA PARROCCHIA.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

T O G E T H E R M O R E

PARROCCHIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello MULTI57121 – Ed. 07/2020



GLOSSARIO	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	8
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag.	10
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag.	17
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	Pag.	22
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI	Pag.	26
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	27
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	Pag.	33
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag.	38

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, apparecchiature elettromeccaniche a servizio della parrocchia. **Sono esclusi: apparecchiature in genere ad uso didattico, videogiochi e flippers, macchine fotografiche, videocamere, televisori, hi-fi, videoregistratori.**

ARCHIVI E DOCUMENTI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

ARREDAMENTO

Mobilio, arredamento, attrezzatura e tutto quanto inerente la struttura parrocchiale, compresi gli effetti personali, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la sezione Responsabilità Civile per Assicurato si intende anche il Parroco pro-tempore e i sacerdoti fissi regolarmente incaricati dalla Chiesa.

CONTENUTO

L'insieme delle cose, poste nei locali, anche non comunicanti, situati nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà della Parrocchia, del Parroco e/o Rettore pro tempore e dell'Oratorio ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- apparecchiature elettroniche.

Sono escluse dalle sezioni Incendio e Furto le "apparecchiature elettroniche" qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali della Parrocchia.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, **affreschi e statue che non abbiano valore artistico**, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Limitatamente all'assicurazione Incendio sono esclusi: l'area, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Limitatamente all'assicurazione Furto ed Elettronica, qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché siano situate nell'area dell'esercizio e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), oggetti e servizi di argenteria di proprietà della Parrocchia, del Parroco e/o Rettore pro tempore e dell'Oratorio.

ORATORIO

Fabbricati e aree di pertinenza adibiti ad attività educative, formative, ricreative e sportive.

ORATORIANO

Qualsiasi persona iscritta all'oratorio e identificabile con apposita tessere di iscrizione.

PARROCCHIA

Ente morale ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e dell'attività educativa, formativa, ricreativa e sportiva ad esso connessa, proprietario e/o conduttore di fabbricati e relativo contenuto, adibiti a: chiesa, campanile, casa canonica, oratorio, cinema teatro ad uso esclusivo del suddetto ente.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

Il Parroco e/o l'incaricato del trasporto dei valori.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
2. per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre;
3. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nella apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.**

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma: Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
- 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
- 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.13 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio totale pagato, al netto delle imposte e dei diritti, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato;
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
 - per ordine delle Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purchè fatte in modo ragionevole, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
16. il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
17. gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.14 e 3.15.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali;**
4. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, da inondazioni;**
5. **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
6. **di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale;**
7. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
8. **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:

9. **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;**
10. **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

ART. 3.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 3.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo.
2. sul contenuto: per il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.
Fanno eccezione:
 - a. oggetti pregiati e gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
 - b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 3.5 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.7 RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **i genitori dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 C.C.

ART. 3.8 ARCHIVI E DOCUMENTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi e documenti.

La garanzia opera per i rischi previsti all'art 3.1 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.9 DANNI ELETTRICI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 3.2, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti se assicurati:

- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- arredamento;

La Società indennizza i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

La Società non indennizza i danni:

- **alle apparecchiature elettroniche** (assicurabili con la Sezione Elettronica);
- **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;
- a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'Art. 3.14.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'Art. 3.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.14 e 3.15.

ART. 3.10 EVENTI SPECIALI

(Condizione facoltativa A)

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f. di scritte o imbrattamenti di muri esterni;
- g. di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 15% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici,



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- a. sostanze chimiche e biologiche;**
- b. virus informatici di qualsiasi tipo.**

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra,

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendotensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.**

ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

- a. i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni della parrocchia. Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Eventi Sociopolitici".

ART. 3.11 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione facoltativa B)

Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

GELO

Fermo quanto disposto per la garanzia "Acqua condotta" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di rotture causate da gelo, di impianti idrici, igienico-sanitario, di riscaldamento o di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere esistenti nel fabbricato assicurato o di cui l'esercizio fa parte.

La Società non indennizza i danni:

- a. da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrato od installate all'esterno del fabbricato;**
- b. avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, comprese le tettoie od i fabbricati aperti su più lati.

La Società non indennizza i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;**
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- e. ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;**
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

ART. 3.12 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione facoltativa C)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.13 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

(Condizione Facoltativa D)

Qualora richiamata la presente Condizione Facoltativa, la sezione Incendio viene prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.14 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- **100 euro per le garanzie "Acqua condotta", "Gelo";**
- **150 euro per la garanzia "Danni elettrici";**
- **250 euro per le garanzie "Eventi Socio-politici", "Terrorismo", "Ordigni esplosivi", "Sovraccarico neve", "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato";**
- **scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per la garanzia "Eventi atmosferici".**

ART. 3.15 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà:

per singolo sinistro, importo superiore a:

- **50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro per singolo oggetto pregiato;**
- **10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;**
- **10% della somma assicurata alla partita contenuto per gioielli e preziosi;**
- **5% dell'indennizzo con il massimo di 1.500 euro per gli onorari di competenza del Perito;**
- **2% della somma assicurata alla partita contenuto per valori;**
- **2.500 euro per le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto;**
- **1.500 euro per furto e guasti di fissi ed infissi;**

per singolo sinistro e per anno assicurativo:

- **70% della somma assicurata con il massimo di 2.500.000 euro per la garanzia "Terrorismo";**
- **30% della somma assicurata alla partita fabbricato per la garanzia "Sovraccarico neve";**
- **3.000 euro per le garanzie "Gelo", "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
2. rapina ed estorsione.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

3. le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di archivi e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto, della rapina o dell'estorsione;
4. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali della Parrocchia;
5. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori della Parrocchia durante il trasporto conseguenti a:
 - a. furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
 - b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;**
 - c. la rapina;avvenuti al di fuori della Parrocchia.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli incaricati che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **fino a 50.000 euro da un addetto;**
- **oltre 50.000 euro da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.

La Società rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

6. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura della medesima Società.
8. gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.12 e 4.13.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;
 - b. persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - c. incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - d. persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
4. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
5. di ammanchi di qualsiasi genere;
6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
7. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 4.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata sul contenuto per il valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione:

- oggetti pregiati e gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 4.4 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati,



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

ART. 4.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto indicato all'Art. 4.4 si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Per la presente condizione possono pertanto operare, se previsti, gli scoperti esposti all'Art. 4.12.

ART. 4.6 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 2.6.

Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte, sulle somme rimaste in essere.

ART. 4.7 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4.8 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza - in aumento a quanto previsto con le partite contenuto della chiesa e contenuto dei rimanenti locali parrocchiali - i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali della Parrocchia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- i valori siano riposti in mezzi di custodia;
- l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.

Per la presente partita opera lo scoperto esposto all'Art. 4.12.

ART.4.9 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza - in aumento a quanto previsto con la partita contenuto della chiesa e contenuto dei rimanenti locali parrocchiali - i danni materiali e diretti derivati da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all'Art. 4.1.

Per la presente partita opera lo scoperto esposto all'Art. 4.12.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.12 e 4.13.

ART. 4.10 FURTO A LOCALI APERTI

(Condizione Facoltativa A)

L'assicurazione si estende al furto avvenuto nei locali della Chiesa durante l'orario di apertura della stessa ed in qualsiasi modo commesso.

ART. 4.11 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Condizione Facoltativa B)

L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adibiti all'attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi.

Qualora detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno previa detrazione di uno scoperto del 15%.

SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.12 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del 20%:

- relativamente alla rapina e/o estorsione per la partita "Furto, rapina ed estorsione dei valori", per la partita "Trasporto dei valori" e qualora sia operante la Condizione facoltativa A;
- relativamente all'Art. 4.4 Mezzi di chiusura qualora in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi dalla clausola sopracitata;
- qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.13 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- 50% della somma assicurata alla partita contenuto della chiesa qualora sia operante la Condizione facoltativa A;
- 30% della somma assicurata alla partita contenuto della chiesa con il massimo di euro 10.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- 30% della somma assicurata alla partita contenuto dei rimanenti locali parrocchiali con il massimo di euro 10.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- 25% della somma assicurata alla partita contenuto della chiesa per gioielli e preziosi;
- 25% della somma assicurata alla partita contenuto dei rimanenti locali parrocchiali per gioielli e preziosi;
- 10% della somma complessivamente assicurata alle partite contenuto della chiesa e contenuto dei rimanenti locali parrocchiali per gli atti vandalici e per le spese sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti;
- 10% della somma complessivamente assicurata alle partite contenuto della chiesa e contenuto dei rimanenti locali parrocchiali con il massimo di euro 2.000 per le garanzie furto, rapina ed estorsione dei valori e trasporto dei valori di cui all'Art. 4.1;
- 10% della somma assicurata alla partita contenuto della chiesa con il massimo di euro 50 per la garanzia furto dei valori contenuti in ognuna delle cassette delle elemosine;
- 10% della somma complessivamente assicurata alle partite contenuto della chiesa e contenuto dei rimanenti locali parrocchiali con il massimo di euro 5.000 per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato;
- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche se assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione;
3. per gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.**

Possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 5.10, 5.11 e 5.12.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
4. **causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
5. **alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;**
6. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali o atmosferici;**
7. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;**
8. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;**
9. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
10. **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
11. **da smarrimenti od ammanchi;**
12. **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
13. **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
14. **conseguenti a virus informatici;**
15. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

16. alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.

La Società non indennizza i costi:

17. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;

18. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse.

Sono altresì esclusi i danni:

19. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici;

20. alle apparecchiature ad impiego mobile;

21. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:

22. ai programmi applicativi;

23. ai dati;

nonché:

24. i maggiori costi per l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate.

ART. 5.3 EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, **la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25%.

ART. 5.4 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'Art. 5.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.6 DANNI DA FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

a. violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno** dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione,** da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

d. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;

e. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Per la presente garanzia possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'Art. 5.11.

ART. 5.7 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi** di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Per la presente garanzia possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'Art. 5.11.

ART. 5.8 PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La somma assicurata è determinata in base al valore a nuovo.

Per la presente partita opera la franchigia esposta all'Art. 5.10.

ART. 5.9 SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente partita opera la franchigia esposta all'Art. 5.10.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 5.10 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 150, salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti.

ART. 5.11 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del:

- 50% relativamente all'Art. 5.7 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati non esistano o non siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;
- 25% relativamente all'Art. 5.7 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;
- 20% relativamente all'Art. 5.6 "Danni da furto":
 - a. qualora al momento del sinistro i mezzi di protezione e chiusura, esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi da quelli indicati nell'articolo sopracitato;
 - b. qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

ART. 5.12 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- euro 2.500 per le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare;
- 10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 6.2, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'Art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo dell'Assicurato;
- b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
- h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato in polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività parrocchiali descritte al successivo Art. 7.2.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 7.2 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
 - a. l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico sia all'interno che all'esterno della Chiesa o delle Chiese gestite dall'Assicurato con esclusione di qualsiasi altra manifestazione di contorno;
 - b. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo** o di minor durata della polizza;
 - c. l'esercizio di uffici parrocchiali, esclusi i danni dovuti da errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti;
 - d. l'esercizio del cinema-teatro limitatamente agli spettacoli organizzati saltuariamente dall'Assicurato nell'ambito dell'attività parrocchiale-pastorale;
 - e. l'esercizio di attrezzature sportive in genere senza tribune nonché di parchi gioco;
 - f. la proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore in genere;
2. dallo svolgimento dell'attività professionale di insegnamento, presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado svolto dal Parroco pro-tempore e/o dai sacerdoti fissi regolarmente incaricati, quali coadiutori, della Chiesa assicurata;
3. nell'ambito della vita privata da fatto proprio o delle persone delle quali debba rispondere (familiari conviventi e domestici). Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che per i domestici, i rischi inerenti alle attività professionali, fermo quanto sopra stabilito per i sacerdoti. È compresa in garanzia la proprietà di cani ed animali domestici;
4. la responsabilità civile personale dei Sacerdoti che occasionalmente svolgono il loro ministero pastorale presso la Parrocchia contraente;
5. dalla conduzione, manutenzione, riparazione e proprietà di fabbricati anche tra loro contigui e/o comunicanti adibiti a Chiese, canoniche, oratori ed opere parrocchiali in genere quali: bar, colonie, sale riunioni, teatri, cinema, palestre, campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, piscine, bocce, pallacanestro, pallavolo ed attrezzature sportive e ricreative in genere senza tribune, facenti parte dei beni amministrativi della Parrocchia contraente;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. per i danni da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte;
7. per danni subiti da:
 - a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
 - b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito della Parrocchia;
 - c. veicoli sotto carico e scarico;
 - d. cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato; restano **esclusi i danni ai natanti e aeromobili** ed alle cose sugli stessi trasportati, **i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute, nonché **i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato;**
8. ai sensi dell'Art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi o collaboratori volontari esplicitamente incaricati dall'Assicurato stesso in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, trattori, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili;
9. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.

Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.16 e 7.17.

ART. 7.3 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 7.4 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. **provocati da persone che non risultino incaricate dal parroco pro-tempore allo svolgimento dell'attività per la quale è presta l'assicurazione;**
- b. **da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- c. **da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore nonché la navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- d. **da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- e. **alle persone trasportate su veicoli e natanti anche a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;**
- f. **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'Art. 7.2.7, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- g. **derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.**

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- h. **da detenzione o impiego di esplosivi;**
- i. **verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- j. **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;**
- k. **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- l. **a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- m. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa **Condizione Facoltativa**, i danni derivanti:

- n. **dall'esercizio di oratori, circoli ricreativi, cinema e teatri;**
- o. **dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;**
- p. **dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi anche a scopo assistenziale.**

ART. 7.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. **il parroco pro-tempore e/o il legale rappresentante di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b.;**
- b. **i genitori del parroco pro-tempore nonché il coniuge, i genitori ed i figli del legale rappresentante degli enti di cui alla lettera a. che precede, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;**
- c. **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**
- d. **i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, che sono invece considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 C.P.**

ART. 7.6 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'Art. 7.12.

ART. 7.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 7.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione opera per i danni che si verificano nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA, Canada e Messico.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'Art. 7.4. Per le presenti condizioni possono operare, se previste le franchigie esposte all'Art. 7.16.

ART. 7.9 ORATORIO E/O CIRCOLO RICREATIVO

(Condizione Facoltativa A)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di:

- a. oratorio parrocchiale, compresi i danni cagionati a terzi, compresi i parrocchiani, gli iscritti e i frequentatori, anche per fatto delle persone addette o degli oratoriani minorenni medesimi **sempreché essi si trovino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato**. La garanzia è estesa all'attività di raccolta carta, indumenti, ed altri oggetti di recupero, nonché offerte di denaro, svolta a scopo benefico dagli oratoriani su incarico e per conto della Parrocchia contraente, anche con uso di veicoli non a motore in genere.

L'assicurazione vale altresì durante il soggiorno degli oratoriani presso colonie e/o campeggi gestiti dall'Assicurato nonché durante le gite, pellegrinaggi, passeggiate ed escursioni effettuate dagli oratoriani stessi in pianura o montagna fino a 3.000 metri compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, **salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai, purché gli assistiti si trovino lungo i sentieri tracciati**; compresa la pratica dello sport dello sci da neve **(escluso il salto dal trampolino) e sempreché gli oratoriani stessi si trovino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Assicurato, esclusa però l'attività scoutistica**.

La garanzia vale altresì durante la partecipazione degli oratoriani ad attività sportive in genere comprese le eventuali gare o tornei con squadre di altri oratori, sia presso il campo sportivo della Parrocchia Contraente, che presso campi sportivi di terzi;

- b. circolo ricreativo parrocchiale, frequentato anche da adulti, dotato di sale di riunione e da gioco con eventuale bar compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dalla parrocchia, come disciplinato dalla lettera b. dell'Art. 7.2.

La garanzia comprende l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo **con esclusione comunque di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere**. La garanzia vale altresì per l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compresi l'allestimento degli stessi ed i danni subiti dagli eventuali trasporti **purché non derivino da circolazione dei mezzi**.

ART. 7.10 CINEMA TEATRO

(Condizione Facoltativa B)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dell'esercizio del cinema-teatro aperto al pubblico in genere.

ART. 7.11 ESERCIZIO SCUOLA MATERNA

(Condizione Facoltativa C)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di esercente una scuola materna parrocchiale per danni arrecati a terzi, compresi i bambini, da fatto delle persone addette, o dei bambini medesimi.

La garanzia comprende l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo pulmini di terzi, **escluso il rischio rientrante nella Legge n. 990**.

ART. 7.12 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Condizione Facoltativa D)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione **che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale catastofale e per persona stabiliti in polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi.

ART. 7.13 SOCIETÀ SPORTIVE

(Condizione Facoltativa E)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante alla società sportiva indicata nell'allegato e dall'esercizio delle varie attività da essa programmate per i danni arrecati a terzi da fatto delle persone addette, degli associati o degli allievi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi fra di loro.

ART. 7.14 ATTIVITÀ SCOUTISTICA

(Condizione Facoltativa F)

Si conviene che la garanzia è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dell'esercizio dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale, compresi i danni subiti dagli Associati, anche per il fatto delle persone addette o degli Associati minori medesimi.

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo compresa la partecipazione ai campeggi e dalle escursioni in montagna fino a 3.000 metri, compresa la pratica dell'alpinismo **senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai**, compresa la pratica dello sport dello sci da neve, **escluso il salto dal trampolino.**

La garanzia non è operante per danni a cose cagionati da incendio in genere.

Qualora l'Assicurato, o chiunque per suo conto, abbia sottoscritto presso altro assicuratore un contratto di assicurazione per il medesimo rischio, la presente garanzia viene prestata **in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza di primo rischio ed entro i limiti dei massimali indicati.**

ART. 7.15 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

(Condizione Facoltativa G)

L'assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni verificatisi durante lo svolgimento di attività a scopo caritativo e/o assistenziale.

La garanzia è operante altresì per la R. C. derivante all'Assicurato per fatto delle persone addette a tale attività, nonché per la R. C. personale dei medesimi in relazione allo svolgimento dell'attività stessa.

Sono considerati terzi, ferme restando le esclusioni di polizza:

- gli assistiti;
- le persone anzidette, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime.**

Restano esclusi dalla presente garanzia i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 7.16 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 150 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovatesi sullo stesso di cui all'Art. 7.2.7.;
- euro 100 per danni da spargimenti di acqua;
- euro 2.500 per danni ai prestatori di lavoro di cui al punto 2 dell'Art. 7.12.

ART. 7.17 LIMITI DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

- euro 100.000 per danni da spargimenti di acqua;
- euro 100.000 per danni a cose altrui derivanti da incendio, di cui al punto 9 dell'Art. 7.2.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

ART. 8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti. I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi.
2. per il contenuto: si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:
 - per arredamento e apparecchiature elettroniche: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;
 - per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
 - per i valori: il valore nominale.

B. SEZIONE FURTO

per il contenuto: si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:

- per arredamento e apparecchiature elettroniche: il valore allo stato d'uso;
- per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
- per i valori: il valore nominale.

C. SEZIONE ELETTRONICA

1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;

b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 1.a. l'importo stimato come a 1.b.

2. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;

b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2.a. l'importo stimato come a 2.b. Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:

a. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;

b. si stima, parimenti allo stato d'uso, il valore ricavabile dei residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2.c. l'importo come stimato a 2.d.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come a 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a 2.

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Relativamente ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale.

D. SEZIONE CRISTALLI

L'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

ART. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 8.7 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 8.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 8.8 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 8.7 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

ART. 8.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.10 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 8.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 8.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto e per la sezione ed Elettronica - nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'Art. 8.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2.3 "esclusioni incendio", 4.2.3 commi a. e b. "esclusioni furto" e 5.2.3 "esclusioni elettronica".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 8.13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.14 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro, quand'anche venissero interessate contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., un risarcimento superiore a euro 2.600.000, complessivamente per le due garanzie impegnate.

Tale limite vale anche se i massimali assicurati, per effetto della clausola di indicizzazione, risultino superiori a tale importo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;**
- 2) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;**
- 3) **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- 4) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

1. **deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).**
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile;
2. **è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1. ed all'Art. 8.12.**
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57121



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.